

LOTTO 2

CAPITOLATO SPECIALE

POLIZZA RCT/O

La presente polizza è stipulata tra:

A.AM.P.S. S.p.A.
Via dell'Artigianato, 32 – Livorno
Partita IVA: 01168310496

E

SOCIETA' ASSICURATRICE:

Agenzia di:

Durata della polizza :	tre anni
Decorrenza:	dalle ore 24 del 30.06.2015
Scadenza:	ore 24 del 30.06.2018
Frazionamento del premio:	annuale
Premio annuo finito:	€

AZIENDA AMBIENTALE PUBBLICI SERVIZI DELLA CITTA' DI LIVORNO
Capitolato speciale dell'assicurazione rct/o

INDICE

Sezione 1 DEFINIZIONI E DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'		
Articolo 1 – Definizioni	Pag.	3
Articolo 2 – Attività degli Assicurati e loro individuazione	Pag.	5
Sezione 2 NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE		
Articolo 1 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio	Pag.	6
Articolo 2 – Assicurazione presso diversi assicuratori	Pag.	6
Articolo 3 – Durata del contratto	Pag.	6
Articolo 4 – Pagamento del premio e decorrenza della garanzia	Pag.	6
Articolo 5 – Regolazione del premio	Pag.	7
Articolo 6 – Recesso a seguito di sinistro	Pag.	7
Articolo 7 – Modifiche dell'assicurazione	Pag.	7
Articolo 8 – Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società	Pag.	7
Articolo 9 – Oneri Fiscali	Pag.	7
Articolo 10 – Foro Competente	Pag.	7
Articolo 11 – Interpretazione del contratto	Pag.	8
Articolo 12 – Obblighi in caso di sinistro	Pag.	8
Articolo 13 -Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio	Pag.	8
Articolo 14 - Gestione sinistri da parte della Compagnia e liquidazione delle franchigie	Pag.	8
Articolo 15 – Coassicurazione e delega	Pag.	9
Articolo 16 – Validità territoriale	Pag.	9
Articolo 17 – Clausola Broker	Pag.	9
Articolo 18 – Rinvio alle norme di legge	Pag.	10
Articolo 19 – Tracciabilità dei flussi	Pag.	10
Sezione 3 CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE	Pag.	
Articolo 1 – Oggetto dell'Assicurazione di Responsabilità Civile verso terzi (R.C.T.)	Pag.	10
Articolo 2 – Oggetto dell'Assicurazione di Responsabilità Civile verso i Prestatori di lavoro (R.C.O.)	Pag.	10
Articolo 3 – Malattie professionali	Pag.	11
Articolo 4 - Qualifica di terzo	Pag.	11
Articolo 5 – Esclusioni	Pag.	11
Articolo 6 – Rischi compresi	Pag.	12
Articolo 7 – Gestione delle vertenze di danno e spese legali	Pag.	14
Articolo 8 - Rinuncia alia rivalsa	Pag.	15
Articolo 9 – Danni a cose consegnate ex art. 1783,1784,1785 bis	Pag.	15
Articolo 10 – Lavoratori di cui al D.Lgs 276/2003 della Legge 30/2003	Pag.	15
Articolo 11 – Responsabilità personale	Pag.	15
Articolo 12 - Misure Restrittive - Sanctions Limitations Exclusion Clause	Pag.	15
Sezione 4 MASSIMALI, FRANCHIGIE, SCOPERTI E CALCOLO DEL PREMIO	Pag.	
Articolo 1 – Massimali	Pag.	16
Articolo 2 – Sottolimiti di risarcimento, franchigie e scoperti	Pag.	16
Articolo 3 – Calcolo del premio	Pag.	16
Articolo 4 – Riparto di Coassicurazione	Pag.	17

AZIENDA AMBIENTALE PUBBLICI SERVIZI DELLA CITTA' DI LIVORNO
Capitolato speciale dell'assicurazione rct/o

SEZIONE 1 DEFINIZIONI E DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'

Articolo 1 – Definizioni

AZIENDA AMBIENTALE PUBBLICI SERVIZI DELLA CITTA' DI LIVORNO

Assicurazione	Capitolato speciale dell'assicurazione
Polizza	Il documento che prova l'assicurazione
Contraente	Il soggetto che stipula l'assicurazione riportato nel frontespizio della presente polizza
Assicurato	La persona fisica o giuridica il cui Interesse è protetto dalla Assicurazione
Società	L'impresa assicuratrice nonché le coassicuratrici
Broker	L'ATI MARSH S.p.A.-ASSITECA S.p.A. quale mandatario incaricato dal Contraente della gestione ed esecuzione del contratto, riconosciuto dalla Società.
Premio	La somma dovuta dal Contraente alla Società
Rischio	La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne
Sinistro	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione
Indennizzo	La somma dovuta dalla società in caso di sinistro
Franchigia	La parte di danno che l'Assicurato tiene a suo carico
Scoperto	La parte percentuale del danno che l'Assicurato tiene a suo carico
Cose	Sia gli oggetti materiali sia gli animali
Danno corporale	Il pregiudizio economico conseguente a lesioni o morte di persone ivi compresi i danni alla salute o biologici nonché il danno morale
Danni materiali	Il pregiudizio economico conseguente a ogni distruzione, deterioramento, alterazione, danneggiamento totale o parziale di una cosa
Massimale per sinistro	La massima esposizione della società per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano subito lesioni o abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà.
Annualità assicurativa o periodo assicurativo	il periodo pari o inferiore a 12 mesi compreso tra la data di effetto e la data di scadenza o di cessazione dell'assicurazione.
Retribuzione annua lorda ai fini del conteggio del premio	Si intende: • Quanto al lordo delle ritenute previdenziali i dipendenti dell'Ente obbligatoriamente assicurati presso IINAIL e quelli non INAIL effettivamente ricevono a compenso delle loro prestazioni; • Gli emolumenti lordi versati dal Contraente: - Ai prestatori autonomi, non costituiti in società organizzata di mezzi e personale; - Ai lavoratori di cui al Digs di attuazione 276/2003 della Legge 30/2003 dei quali l'Assicurato si avvale ai sensi della Legge 196/97 - ai collaboratori in forma coordinata e continuativa (parasubordinati) • Quanto, al lordo, corrisposto da altri Enti come retribuzioni, sussidi e compensi al personale in servizio presso il Contraente in qualità di lavoratori in regime di L.S.U. ai sensi del D.L. 496/97 e del DPCM 09.10.98 "Decentramento Istituzionale in materia del mercato del lavoro".

Articolo 2 – Attività degli Assicurati e loro individuazione

La garanzia della presente polizza è operante in relazione all'esercizio delle attività che istituzionalmente competono all'Assicurato, comunque svolte e con ogni mezzo ritenuto utile o necessario, con esclusione di quelle delegate a Consorzi, Aziende od altri Enti che gestiscano per conto della Contraente servizi od attività in regime di concessione di appalto od altre forme, salvo per quanto possa derivare all'ente una responsabilità indiretta o solidale.

La garanzia è inoltre operante per tutte le attività esercitate dall'Ente per legge, regolamenti o delibere, compresi i provvedimenti emanati da propri organi, nonché eventuali modifiche e/o integrazioni presenti e future, nonché per tutte le attività, che possono essere anche svolte partecipando ad Enti o Consorzi od avvalendosi di terzi o appaltatori/subappaltatori.

L'assicurazione comprende altresì tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti alle principali sopra elencate, comunque ed ovunque svolte, nessuna esclusa né eccettuata.

La presente polizza esplica la propria validità per tutti i casi in cui possa essere reclamata una responsabilità derivante all'Assicurato in qualità di committente, organizzatore o altro.

A titolo esemplificativo, ma non limitativo l' A.AM.P.S. ha per oggetto lo svolgimento diretto o tramite società partecipate e/o non, delle attività relative all'impianto e alla gestione dei servizi di igiene ambientale e più precisamente:

- la gestione integrale di tutte le tipologie di rifiuto finalizzata al riutilizzo, riciclaggio e recupero di materia ed energia nelle varie fasi di conferimento, raccolta, spazzamento, cernita, trasporto e trattamento finale comprese le trasformazioni industriali necessarie alla rigenerazione ed al recupero, nonché alla realizzazione di manufatti che utilizzano in tutto o in parte le materie recuperate;
- pulitura, vuotatura e disinfezione di cassonetti, vuotatura di pozzi neri, pulizia delle strade, mercati, ed aree interessate da pubbliche manifestazioni, pulitura di muri da manifesti fuori tabella, da iscrizioni e simili, recupero, trasporto e distruzione di animali e carni dichiarate da distruggere;
- lo smaltimento, quale fase residuale dell'attività di gestione, di tutte le tipologie di rifiuto (ed in particolare i rifiuti solidi urbani, gli speciali, tra i quali gli industriali ed i sanitari ed i pericolosi, compresi quelli allo stato liquido), compresa l'innocuizzazione del medesimo, nonché l'ammasso, il deposito e la discarica sul suolo e nel suolo;
- la realizzazione e/o gestione di impianti di termovalorizzazione della risorsa rifiuti e le reti eventualmente connesse, di teleriscaldamento;
- i servizi di disinfestazione e disinfezione, derattizzazione, demuscazione, dezanzarizzazione;
- ogni altro servizio inerente l'igiene urbana;
- di fornitura di consulenza, assistenza e servizi nel campo delle analisi di laboratorio, della sicurezza e della qualità;
- le prestazioni di consulenza, assistenza e progettazione nel campo degli impianti per l'impiego delle materie prime sostitutive;
- le prestazioni di consulenza, assistenza, progettazione ed esecuzione di bonifiche e ripristini aziendali ed ambientali, ivi incluso il recupero, anche ai fini del reimpiego di siti dismessi quali discariche e cave;
- officine meccaniche e servizi amministrativi. ogni altra attività istituzionale, operazione e servizio attinente o connesso alla gestione dei servizi di cui sopra, nessuno escluso, ivi compreso lo studio, la progettazione, la realizzazione e la gestione di impianti specifici.
- tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti alle principali sopra elencate, comunque ed ovunque svolte, nessuna esclusa né eccettuata;

SEZIONE 2 NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE

Articolo 1 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte e reticenti del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli Art.: 1892, 1893 e 1894 C.C..

Il Contraente deve comunicare alla Società ogni aggravamento di rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'Art. 1898 C.C..

La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente, ai sensi dell'Art. 1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Tuttavia l'omissione, incompletezza o inesattezza della dichiarazione da parte del Contraente e/o dell'Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, durante il corso di validità della presente polizza così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto all'indennizzo, sempreché tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede.

Il Contraente e l'Assicurato sono esentati da qualsiasi obbligo di dichiarare i danni che avessero colpito le polizze da loro sottoscritte a copertura dei medesimi rischi precedentemente la stipulazione della presente polizza di assicurazione.

Articolo 2 – Assicurazione presso diversi assicuratori

Si conviene tra le parti che qualora si rivelasse che per gli stessi enti oggetto della presente polizza esistono o venissero in seguito stipulate altre polizze direttamente dal Contraente o da terzi che ne abbiano avuto interesse, gli eventuali danni denunciati dall'Assicurato a valere sulla presente polizza saranno liquidati ed indennizzati dalla Società direttamente all'Assicurato medesimo, a prescindere dall'esistenza di altri contratti assicurativi, fermo per la Società ogni altro diritto derivante a norma di legge (Art.1910 C.C.).

Si esonera il Contraente dal dare preventiva comunicazione alla Società di eventuali polizze già esistenti e/o quelle che verranno in seguito stipulate sugli stessi rischi oggetto del presente contratto; l'Assicurato ha l'obbligo di farlo in caso di sinistro, se ne è a conoscenza.

Articolo 3 – Durata del contratto

Il contratto ha la durata indicata nel frontespizio e cesserà irrevocabilmente alla scadenza di detto periodo.

Qualora l'Assicurato lo richieda, la Società si impegna a prorogare l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche in vigore per un periodo di 4 mesi oltre la scadenza contrattuale ed il relativo rateo di premio verrà corrisposto entro 31 giorni dall'inizio della proroga, ciò al fine di consentire alla Contraente l'organizzazione di una nuova gara.

Articolo 4 – Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza ancorché il premio venga versato entro i 45 giorni successivi al medesimo.

I premi devono essere pagati alla Società Assicuratrice per il tramite del broker incaricato della gestione del contratto.

Anche le eventuali appendici comportanti un incasso del premio potranno essere pagate entro 45 giorni dalla data di ricezione da parte del Contraente del relativo documento correttamente emesso dalla Società. Resta comunque inteso che l'assicurazione decorrerà con copertura immediata dalle ore 24 del giorno indicato nel documento di variazione.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 45° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'Art. 1901 del Codice Civile.

Si precisa che se dai controlli effettuati dall'Ente, in ottemperanza del D.M. n. 40 del 2008 risultasse un inadempimento a carico della Società Assicuratrice la stessa si impegna a ritenere in copertura il rischio, anche

AZIENDA AMBIENTALE PUBBLICI SERVIZI DELLA CITTA' DI LIVORNO
Capitolato speciale dell'assicurazione rct/o

oltre i termini di mora, fino al termine delle procedure di verifica imposte dell'Art. 3 del D.M. precedentemente richiamato.

Articolo 5 – Regolazione del premio

Poiché il premio è convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabile, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio del premio esposto in polizza (Sezione 6) ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo il premio minimo stabilito in polizza.

A tale scopo entro 120 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione il Contraente deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari per il conteggio del premio consuntivo.

Le differenze attive o passive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 60 giorni successivi al ricevimento da parte del Contraente dell'apposita appendice ritenuta corretta di regolazione emessa dalla Società.

Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti od il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società deve fissargli, mediante atto formale di messa in mora, un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni dandone comunicazione scritta, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto ed a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione od il pagamento della regolazione attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto i suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.

Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie gli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società deve fissargli lo stesso termine di 30 giorni trascorso il quale, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, la Società stessa non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

Articolo 6 – Recesso a seguito di sinistro

La Società e/o il Contraente hanno facoltà, dopo ogni sinistro e fino al 30° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, di comunicare il proprio recesso dal contratto rispettando comunque un termine di preavviso non inferiore a 90 giorni.

In caso di recesso da parte della Società, la stessa rimborserà al Contraente i ratei di premio pagati e non goduti escluse le imposte.

Qualora venga esercitato il diritto di recesso di cui al primo comma del presente articolo, la Contraente potrà richiedere alla Società di recedere alla prima scadenza utile da tutti gli altri contratti assicurativi, tanto in qualità di Delegataria che di Coassicuratrice, che essa avesse in essere con la Contraente stessa mediante preavviso scritto da inviarsi almeno un mese prima della scadenza del periodo assicurativo in corso di ciascun contratto.

Articolo 7 – Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche alla presente polizza devono essere provate per iscritto.

Articolo 8 – Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata (anche a mano) od altro mezzo (telefax, e-mail o simili) indirizzata alla Società anche tramite il Broker al quale il Contraente ha conferito l'incarico per la gestione della polizza:

Articolo 9 – Oneri Fiscali

Tutti gli oneri presenti e futuri, relativi al premio, agli indennizzi, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento del premio ne sia stato anticipato dalla Società.

Articolo 10 – Foro Competente

Per le eventuali controversie riguardanti l'applicazione e l'esecuzione della presente polizza, le Parti possono presentare domanda congiunta, oppure la parte interessata può presentare apposita domanda, presso un Organismo di mediazione riconosciuto dal Ministero della Giustizia ed istituito presso le sedi appositamente

AZIENDA AMBIENTALE PUBBLICI SERVIZI DELLA CITTA' DI LIVORNO
Capitolato speciale dell'assicurazione rct/o

previste, che inviterà l'altra parte ad aderire ea a partecipare all'incontro di mediazione finalizzato alla conciliazione ai sensi del D.lgs. 28/2010, nel rispetto del Regolamento di conciliazione da questo adottato.

Detto Organismo, a scelta del Contraente o dell'Assicurato, ha sede nella medesima provincia ove gli stessi risiedono.

In caso di più domande relative alla stessa controversia trova applicazione il criterio di priorità cronologica e cioè la mediazione si svolgerà davanti all'Organismo presso il quale è stata presentata la prima istanza di mediazione.

Qualora il tentativo di mediazione abbia esito negativo, la parte interessata potrà agire in giudizio presso il Foro competente esclusivo ove ha sede la Contraente oppure in alternativa, l'Assicurato.

Articolo 11 – Interpretazione del contratto

Si conviene fra le parti che verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

Articolo 12 – Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro il Contraente deve dare avviso scritto alla Società o al Broker entro 300 giorni lavorativi dal momento in cui ha avuto conoscenza della richiesta risarcitoria del terzo. Tuttavia è concessa facoltà al Contraente di denunciare tutte quelle circostanze che presumibilmente potranno dar luogo a richiesta di risarcimento e la Società accetta fin d'ora tale notifica come denuncia di sinistro ancorchè non vi sia ancora stata richiesta scritta da parte del terzo.

Il Contraente è tenuto a denunciare alla Società eventuali sinistri rientranti nella garanzia "responsabilità civile verso prestatori di lavoro" solo ed esclusivamente :

- In caso di sinistro per il quale ha luogo l'inchiesta giudiziaria/amministrativa a norma di legge;
- in caso di richiesta di risarcimento o azione legale da parte di dipendenti o loro aventi diritto nonché da parte dell'INAIL qualora questa esercitasse diritto di surroga a sensi del DPR 30.06.1965, n. 1124 e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 13 -Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio

La Società ad ogni scadenza annuale, si impegna a fornire al Contraente e/o al Broker Indicato in polizza le statistiche sinistri indicando;

- i sinistri riservati e/o liquidati riportando il numero di sinistro della Società, la controparte, la data del sinistro e della denuncia nonché gli Importi pagati e/o riservati e lo stato per ciascun sinistro. Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.

Articolo 14 - Gestione sinistri da parte della Compagnia e liquidazione delle franchigie

La Società provvederà alla gestione e liquidazione al terzo danneggiato di tutti i danni, compresi quelli il cui importo rientra totalmente o parzialmente nelle franchigie inserite nel presente contratto assicurativo.

Alla fine di ciascun semestre la Società provvederà nei confronti del Contraente al recupero delle stesse mediante emissione di un apposito documento riportante:

- Data del sinistro
- Nominativo della Controparte
- importo liquidato
- data del pagamento
- importo da recuperare.
- Importo da recuperare

Per detti sinistri, sin d'ora, il Contraente/Assicurato dà ampio e irrevocabile mandato alla Società a trattare e definire anche la parte di risarcimento ai terzi danneggiati rientrante nello scoperto e/o nella franchigia; a tal fine si obbliga a rimborsare alla Società medesima le somme da quest'ultima eventualmente anticipate per suo conto per i titoli menzionati; ciò entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta di cui al primo capoverso del presente articolo.

Articolo 15 – Coassicurazione e delega

Se l'assicurazione è ripartita per quote tra più Società coassicuratrici, rimane stabilito che:

- ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto stesso, restando tuttavia inteso che la Società coassicratrice designata quale delegataria è tenuta in via solidale alla prestazione integrale e ciò in espressa deroga all'art. 1911 del Codice Civile;
- tutte le comunicazioni inerenti al contratto, ivi comprese quelle relative al recesso ed alla disdetta, devono trasmettersi dall'una all'altra parte unicamente per il tramite della Società coassicratrice Delegataria e del Contraente ed ogni comunicazione si intende data o ricevuta dalla Società Delegataria anche nel nome e per conto di tutte le Coassicuratrici;
- i premi di polizza verranno corrisposti dal Contraente al Broker che provvederà a rimetterli a ciascuna Coassicratrice in ragione della rispettiva quota di partecipazione al riparto di coassicurazione. Relativamente al presente punto, in caso di revoca dell'incarico al broker, e successivamente alla cessazione dello stesso, il pagamento dei premi potrà essere effettuato dal Contraente anche unicamente nei confronti della Società Delegataria per conto di tutte le coassicuratrici;
- con la firma del presente contratto le Coassicuratrici conferiscono mandato alla Società Delegataria per firmare i successivi documenti contrattuali e compiere tutti i necessari atti di gestione anche in loro nome e per loro conto; pertanto la firma apposta sui detti documenti dalla società Delegataria li rende validi ad ogni effetto anche per le coassicuratrici (per le rispettive quote), senza che da queste possano essere opponibili eccezioni o limitazioni di sorta.

Relativamente ai premi scaduti, la delegataria potrà sostituire le quietanze delle Società coassicuratrici, eventualmente mancanti, con altra propria rilasciata in loro nome e per loro conto.

Il dettaglio dei capitali assicurati, dei premi, accessori ed imposte spettanti a ciascuna Coassicratrice, risulta dall'apposita tabella della Sezione 4 della presente polizza.

Articolo 16 – Validità territoriale

La validità dell'assicurazione è estesa al mondo intero. Relativamente alla garanzia RCT l'operatività in USA e Canada viene limitata alla sola partecipazione a fiere e mostre.

Articolo 17 – Clausola Broker

All'ATI MARSH S.p.A.- ASSITECA S.p.A. è affidata la gestione e l'esecuzione della presente assicurazione in qualità di Broker, ai sensi degli Articoli 108 e seguenti del D.Lgs. 209/2005.

Il Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l'esecuzione della presente assicurazione avverrà per il tramite del Broker incaricato.

Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente polizza, la Società da atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato al Broker si intenderà come fatta alla Società e viceversa, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker alla Società si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato stesso, fermo restando che il Broker è tenuto a inoltrare a ciascuna delle Parti le comunicazioni ricevute; si precisa che qualora le comunicazioni del Contraente comportassero una modifica contrattuale impegneranno gli Assicuratori solo dopo il consenso scritto.

Nelle more degli adempimenti previsti dalla normativa vigente si precisa che, con riferimento all'Art. 118 del D.Lgs. 209/2005 ed all'Art. 55 del Regolamento ISVAP n. 05/2006, il Broker è autorizzato ad incassare i premi.

La Società inoltre riconosce che il pagamento dei premi possa essere fatto dal Contraente tramite il Broker sopra designato; resta intesa l'efficacia liberatoria anche a termine dell'Art. 1901 Codice Civile del pagamento così effettuato.

La remunerazione del Broker è a carico della Società nella misura del % sul premio imponibile.

Tale remunerazione sarà trattenuta all'atto del pagamento del premio, effettuato dallo stesso Broker alla Società.

Nell'eventualità la gestione del presente contratto sia affidata ad un Corrispondente o Coverholder dei Lloyd's di Londra, si prende e si dà atto che:

- Ogni comunicazione effettuata al Corrispondente si considererà come fatta agli Assicuratori;
- Ogni comunicazione effettuata dal Corrispondentesi considererà come fatta agli Assicuratori.

Ogni comunicazione effettuata al Broker dal mandatario del Corrispondente.....si intenderà come fatta all'Assicurato;

AZIENDA AMBIENTALE PUBBLICI SERVIZI DELLA CITTA' DI LIVORNO
Capitolato speciale dell'assicurazione rct/o

Ogni comunicazione effettuata dal Broker al Corrispondente.....si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato stesso.

La Società autorizza all'incasso dei premi e/o delle somme dovute agli Assicuratori. Il Corrispondente riconosce che i pagamenti effettuati dal Contraente/Broker al Corrispondente hanno effetto liberatorio nei confronti della contraenza e conseguentemente impegna la Società a garantire la copertura assicurativa oggetto del contratto.

Articolo 18 – Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Articolo 19 – Tracciabilità dei flussi

La Società assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'Articolo 3 della legge 13 Agosto 2010 -n. 136 e successive modifiche al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto. Al fine della tracciabilità dei flussi finanziari gli strumenti di pagamento devono riportare nella causale il codice identificativo di gara (CIG). nr.....

Qualora, la Società non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n.136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo Articolo 3.

**SEZIONE 3
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE**

Articolo 1 – Oggetto dell'Assicurazione di Responsabilità Civile verso terzi (R.C.T.)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di fatto accidentale, verificatosi in relazione ai compiti ed alle responsabilità che istituzionalmente gli competono. L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile derivante all'Assicurato da fatto doloso di persone delle quali l'Assicurato debba rispondere.

Articolo 2 – Oggetto dell'Assicurazione di Responsabilità Civile verso i Prestatori di lavoro (R.C.O.)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile :

1. ai sensi degli artt.10 e 11 del D.P.R. n.1124/1965, del D.L. n.317/1987 e del D.Lgs n.38/2000 e loro successive variazioni ed integrazioni, per gli infortuni ed i danni sofferti da prestatori di lavoro e/o lavoratori parasubordinati da lui dipendenti così come definiti all'art. 5 del Digs 38/2000;

2. per gli infortuni ed i danni sofferti da prestatori di lavoro non soggetti all'assicurazione obbligatoria di legge contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), di cui al punto 1. che precede;

3. ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R.n.1124/1965 e Decreto Legislativo 23/02/2000 n. 38 cagionati a prestatori di lavoro e/o lavoratori parasubordinati di cui al precedente punto 1. per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata una invalidità permanente calcolata sulla base delle tabelle di cui al Digs 38/2000.

Tanto l'assicurazione R.C.T. quanto l'assicurazione R.C.O. valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall'I.N.P.S. ai sensi dell'articolo 14 della Legge 12 giugno 1984 n. 222.

L'assicurazione si estende a coloro (studenti, borsisti, stagisti, tirocinanti ecc.) che prestano servizio per addestramento, corsi di istruzione, studi, prove ed altro assicurati contro l'infortuni sul lavoro a norma di legge.

L'assicurazione è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi per l'assicurazione di legge; qualora tuttavia l'irregolarità derivi da comprovate inesatte o erronee interpretazioni delle norme di legge vigenti in materia, l'assicurazione conserva la propria validità.

La garanzia R.C.O. s'intende inoltre operante anche nel caso in cui i dipendenti, lavoratori parasubordinati e lavoratori di cui al D.Lgs 276/03 soggetti e non soggetti Inail si trovino nell'ambito dei luoghi di lavoro oltre il normale orario.

Articolo 3 – Malattie professionali

La garanzia Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro comprende i danni cagionati dalle malattie professionali riconosciute dall'INAIL con esclusione di silicosi, HIV, mobbing e di tutte le malattie cagionate da amianto, da encefalopatia spongiforme bovina (B.S.E.), da campi elettromagnetici e da sostanze radioattive.

L'estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino in data posteriore a quella della stipulazione del contratto e siano conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta durante il tempo dell'assicurazione.

Il massimale in polizza per sinistro rappresenta la massima esposizione della Società:

- per più sinistri anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale manifestatasi;
- per più sinistri verificatisi in uno stesso periodo annuo di assicurazione.

La garanzia non vale:

- 1) per quei prestatori di lavoro per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile,
- 2) per le malattie professionali conseguenti:
 - a) alla Intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge, da parte dei rappresentanti legali dell'impresa;
 - b) dalla intenzionale mancata prevenzione del danno per omesse riparazioni od adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte dei rappresentanti legali dell'impresa.L'esclusione di cui al presente punto b) cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengono intrapresi accorgimenti che possono ragionevolmente essere ritenuti idonei in rapporto alle circostanze.
- 3) per malattie professionali che si manifestino dopo 12 mesi dalla cessazione della garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.

La Società ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e/o controlli sullo stato degli stabilimenti dell'Assicurato e lo stesso è tenuto a consentire il libero accesso ed a fornire le notizie e la documentazione necessaria.

L'assicurato ha l'obbligo di denunciare, senza ritardo, alla Società, l'insorgenza di una malattia professionale rientrante nella garanzia e di far seguito, con la massima tempestività, con le notizie, i documenti e gli atti relativi al caso denunciato.

Articolo 4 - Qualifica di terzo

Si conviene fra le parti che tutti i soggetti, sia persone fisiche che giuridiche, agli effetti della presente polizza vengono considerati "Terzi" rispetto all'Assicurato, quando svolgono l'attività per conto dell'Assicurato medesimo con esclusione del legale rappresentante dello stesso il quale peraltro mantiene la qualifica di "terzo" limitatamente alle lesioni corporali durante lo svolgimento del proprio incarico sia per lesioni corporali sia per qualsiasi altro danno quando utilizzi le strutture del Contraente in quanto utente dei servizi dallo stesso erogati.

Sono compresi sia i danni subiti che quelli provocati da tali soggetti a terzi e/o a dipendenti dell'Assicurato.

Non sono considerati terzi i dipendenti e lavoratori parasubordinati dell'Assicurato quando subiscano il danno in occasione di servizio, quando opera la garanzia R.C.O. (Art.2 della presente Sezione).

I medesimi sono invece considerati terzi al di fuori dell'orario di lavoro o servizio.

La garanzia di cui alla presente polizza comprende comunque l'eventuale azione di rivalsa esercitata ex Art. 1916 C.C. da Inail ed Inps ed altri enti assicurativi e previdenziali.

Articolo 5 – Esclusioni

L'Assicurazione della Responsabilità Civile Terzi (R.C.T.) non comprende i danni:

- a. Da furto
- b. Da circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili;

AZIENDA AMBIENTALE PUBBLICI SERVIZI DELLA CITTA' DI LIVORNO
Capitolato speciale dell'assicurazione rct/o

- c. Alle cose e/o opere in costruzione, ed a quelle suite quali si eseguono 1 lavori (ari.: 6 comma 18)
- d. Cagionati da opere o installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori, nonché da prodotti o cose in genere dopo la consegna a terzi;
- e. conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo od interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere di giacimenti minerali ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento salvo quanto previsto all'art. 6 punto 13;
- f. a cose in consegna o custodia, nonché a cose movimentate salvo quanto indicato all'Art. 6 comma 5 e 18 che segue.

L'assicurazione della Responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) e quella verso prestatori di lavoro non comprendono i danni:

- g. Derivanti da detenzione ed impiego di esplosivi, ad eccezione della R.C. derivante all'Assicurato in qualità di committente lavori che richiedono impiego di tali materiali;
- h. Verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.
- i. Di qualunque natura derivanti da asbesto, amianto e/o da qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l'asbesto o l'amianto;
- j. Conseguenti a responsabilità derivanti da campi elettromagnetici;
- k. I danni verificatisi in occasione di atti di guerra (dichiarata e non), guerra civile, insurrezione, tumulti popolari, sommosse, occupazione militare ed invasione;
- l. I danni causati o derivanti da, o verificatisi in occasione di qualsiasi azione intrapresa per controllare, prevenire o reprimere qualsiasi atto di terrorismo. Per "atto di terrorismo" si intende un atto (incluso anche l'uso o la minaccia dell'uso della forza o della violenza) compiuto da qualsiasi persona o gruppo di persone che agiscano da sole o per conto o in collegamento con qualsiasi organizzazione o governo per scopi religiosi, politici, ideologici o etnici o simili, inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o di intimidire la popolazione o una sua parte;
- m. i danni derivanti, sia direttamente che indirettamente da attività biotecnologiche, Ingegneria genetica, produzione, trattamento, sperimentazione, distribuzione, stoccaggio o qualsiasi altro utilizzo o conservazione di materiali e/o sostanze di origine umana e qualsiasi prodotto biosintetico o derivante da simili sostanze o materiali (OGIM).

Articolo 6 – Rischi compresi

La garanzia di cui alla presente polizza, a puro titolo esemplificativo e senza che ciò possa comportare limitazioni di sorta, vale anche per la responsabilità civile derivante all'Assicurato:

1) ai sensi dell'Art. 2049 del Codice Civile per danni cagionati a terzi dai suoi dipendenti e commessi, in relazione alla guida di autoveicoli, ciclomotori, motocicli purché i medesimi non siano di proprietà o in usufrutto all'Assicurato o allo stesso intestati al P.R.A. ovvero a lui locati. La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate;

2) dalla proprietà e/o conduzione e/o uso;

a) tutti i fabbricati adibiti e non all'attività dell'Assicurato. L'assicurazione comprende tra l'altro i rischi relativi all'esistenza di: impianti fissi destinati alla loro conduzione, compresi ascensori, montacarichi.

scale mobili ect, antenne radiotelevisive, aree di pertinenza dei fabbricati, compresi relativi cancelli, anche serviti comandi, recinzioni e strade private di accesso. Limitatamente alla proprietà dei fabbricati, la garanzia non comprende i danni derivanti da stillicidio ed insalubrità dei locali, da spargimento di acqua e rigurgito di fogna, salvo quelli conseguenti a rottura accidentale di tubazioni e/o condutture.

b) terreni e relativi impianti ed attrezzature, boschi e parchi anche aperti al pubblico il tutto può essere usato, oltre che dall'Assicurato per la sua attività, da Terzi per, a solo titolo esemplificativo e non limitativo:

civili abitazioni, uffici;

attività rurali;

attività industriali, commerciali e/o di deposito merci.

3) da lavori edili in genere, manutenzione ordinaria e straordinaria, sopraelevazione, demolizione, ampliamento e riparazione inerenti la propria attività, nonché conduzione, manipolazione, avviamento, prova, collaudo e pulizia di impianti e/o macchinari inerenti l'attività esercitata. Nel caso tali lavori fossero ceduti in appalto o subappalto, è coperta la responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di committente. A questo riguardo si intende compresa la responsabilità derivante all'Assicurato

AZIENDA AMBIENTALE PUBBLICI SERVIZI DELLA CITTA' DI LIVORNO
Capitolato speciale dell'assicurazione rct/o

dalle disposizioni di cui al d.lgs. 494/96.

4) per danni cagionati ai mezzi di trasporto sotto carico e scarico, riempimento e svuotamento nell'ambito dei luoghi ove sono ubicate le strutture o le sedi dell'Assicurato.

5) per i danni arrecati alle cose in consegna, custodia o detenga a qualsiasi titolo, esclusi beni strumentali dell'Ente nello svolgimento delle attività istituzionali, ed esclusi 1 danno causati da furto ed incendio.

6) per danni derivanti da colpa grave del Contraente/Assicurato e/o dolo o colpa grave delle persone di cui deve rispondere.

7) dalla gestione di servizio di infermeria e pronto soccorso, esclusa la responsabilità civile professionale del personale medico e parasanitario;

8) da qualunque tipo di attività complementare a quella istituzionale quale ad esempio: pubblicitaria (compresa la proprietà e manutenzione di cartelli pubblicitari, insegne e striscioni ovunque installati sul territorio nazionale con esclusione dei danni alle opere ed alle cose sulle quali sono installati);

promozionale, sportiva, artistica, culturale, ricreativa, politica, religiosa, assistenziale, scientifica, nella qualità di promotore ed organizzatore e/o partecipante a tornei e manifestazioni siano essi sportivi, culturali, ricreativi, artistici, storici e simili, congressi, seminari, concorsi, simposi, convegni e simili, corsi linguistici e di aggiornamento, ricevimenti, spettacoli, proiezioni, mostre e fiere, esposizioni, mercati e simili, compreso il montaggio e smontaggio di palchi e stands, anche quando il tutto venga svolto tramite CRAL aventi autonoma personalità giuridica o associazioni non riconosciute ex art. 36 C.C.

Il tutto sia nella qualità di concedente spazi o strutture per manifestazioni organizzate da terzi, sia per i danni derivanti dalla conduzione dei locali presi in uso a qualsiasi titolo compresi quelli cagionati ai locali stessi.

9) subiti da dipendenti di società od enti distaccati presso il Contraente/Assicurato;

10) causati da dipendenti del Contraente/Assicurato distaccati presso altre società od Enti;

11) per danni a cose altrui derivanti da incendio, esplosione o scoppio di cose dall'Assicurato o da lui detenute;

12) in relazione alla qualifica di: "Responsabili del servizio di protezione e sicurezza", riferita sia all'Assicurato che ai propri dipendenti, ai sensi del D.Lgs. n°81/2008 e legge n. 123/07 e successive modifiche ed integrazioni; nonché nella loro qualità di committente, "Responsabili dei lavori ovvero di coordinatori per la progettazione e/o per l'esecuzione dei lavori", ai sensi del D.Lgs. n° 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni; nonché per i danni involontariamente cagionati a terzi conseguenti a violazione della Legge 196/03 in materia di trattamento e protezione dei dati personali;

13) da inquinamento di acqua, aria e suolo a seguito di rottura accidentale di impianti e condutture dell'Assicurato;

14) alle condutture ed agli impianti sotterranei e quelli ad essi conseguenti, inclusi i danni da interruzione di attività;

15) da cedimento o franamento del terreno, purché non direttamente conseguenti a lavori di sotto muratura, palificazione, diaframmi ed altre tecniche sostitutive. Qualora il franamento e cedimento del terreno cagioni danni ad impianti e condutture sotterranei, s'intendono compresi anche i danni ad essi conseguenti;

16) causati da scavi, posa e rinterro di opere e installazioni in genere fino a 60 giorni successivi all'avvenuta consegna dei lavori, sia se eseguiti dall'Assicurato che commissionati a terzi, in tal caso la garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di committente tali lavori fermo il diritto di rivalsa da parte della Società nei confronti dell'appaltatore;

17) dall'esistenza di spazi per il parcheggio e/o sosta dei veicoli, compresi i danni ai veicoli medesimi anche se di proprietà dei dipendenti;

18) a cose ed ai locali, compresi gli infissi, trovantesi nell'ambito di esecuzione dei servizi e/o lavori;

19) da sospensione, interruzione totale o parziale di attività industriali, commerciali, agricole, artigianali o di servizi purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza anche se l'interruzione colpisca soggetti diversi da quelli che hanno subito il danno materiale;

20) dalla proprietà, uso e detenzione di tutte le strutture e infrastrutture nonché macchinari, macchine operatrici in genere, impianti, attrezzature che la tecnica inerente all'attività svolta insegna e consiglia di usare e che gli Assicurati ritengono di adottare;

La garanzia è operante anche quando il macchinario, gli impianti, le attrezzature sono messi a disposizione di terzi ammessi nell'ambito di lavoro per specifiche attività, ed inoltre nel caso in cui siano condotti od azionati da persone non abilitate a norma delle disposizioni in vigore, purché abbiano compiuto il 16° anno di età;

21) Premesso che:

il Contraente/Assicurato può affidare in uso a qualsiasi titolo a propri dipendenti, collaboratori, consulenti e simili, autoveicoli immatricolati ad uso privato di cui è proprietario o locatario, la Società si obbliga a tenere indenne il

AZIENDA AMBIENTALE PUBBLICI SERVIZI DELLA CITTA' DI LIVORNO
Capitolato speciale dell'assicurazione rct/o

Contraente/Assicurato stesso delle somme che sia tenuto a pagare al conducente delle stesse autovetture per danni da quest'ultimo subiti a causa di difetto di manutenzione;

22) per danni dall'attività delle squadre anti-incendio organizzate e composte da dipendenti dell'assicurato ove si verifica l'esistenza del servizio;

23) in relazione alla gestione della mensa e del bar aziendale e dei distributori automatici di cibi e bevande è altresì compresa la responsabilità per i danni corporali anche se subiti da dipendenti, in conseguenza della somministrazione di cibi e bevande. Qualora la gestione sia affidata a terzi e compresa la sola responsabilità che possa far carico all'Assicurato nella sua qualità di committente tali servizi;

24) in relazione al trasporto, consegna, prelievo e rifornimento di merci e materiali comprese le operazioni di carico e scarico;

25) in relazione all'impiego di stagisti operanti! presso le sedi dell'assicurato, anche se non dipendenti dello stesso, per i danni che possono involontariamente cagionare a terzi, compresi dipendenti dell'Assicurato, o fra di Loro durante lo svolgimento delle relative mansioni! professionali;

26) da raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti, proprietà ed uso di cassonetti, campane e/o contenitori in genere, compresa gestione di relative discariche, inceneritori e depuratori, pulizia e lavaggio strade, attività di disinfezione e disinfestazione, anche eseguite con autocarri attrezzati e con l'utilizzo di sostanze tossiche non tossiche con esclusione comunque dei danni da inquinamento non accidentale;

27) dalla proprietà e uso, di velocipedi in genere, veicoli a mano ed a trazione animale;

28) a danni da furto cagionati a terzi da persone che si siano avvalse, per compiere l'azione delittuosa, di impalcature e ponteggi eretti dall'Assicurato, dei quali questi sia tenuto a rispondere;

29) alla proprietà ed esercizio di cabine elettriche di trasformazione e/o distribuzione, centrali, impianti e reti di distribuzione, compresi i lavori di riparazione e manutenzione ordinaria e straordinaria;

30) per danni cagionati e/o subiti da coloro che eseguono prove ed esami in merito alle loro capacità tecniche e professionali in relazione ad eventuali assunzioni da parte dell'Assicurato;

31) dalla proprietà ed esercizio di impianti video esterni con telecamere ed antenne paraboliche posizionati presso parcheggi ed altri luoghi di competenza dell'Ente;

32) da operazioni di pulizia dei locali e manutenzione degli impianti adibiti dall'Assicurato all'attività descritta in polizza. Qualora tali attività siano affidate a terzi, la garanzia s'intende prestata a favore dell'Assicurato nella sua qualità di committente dei lavori. Sono comunque esclusi i danni alle cose oggetto delle suddette operazioni;

33) la garanzia si intende estesa per i danni provocati a terzi da ditte o persone non alle dirette dipendenze dell'Assicurato ma della cui opera questi si avvale nell'esercizio della propria attività. Sono altresì compresi danni sofferti! dalle medesime persone per responsabilità del Contraente;

34) servizio di vigilanza, compreso l'uso di armi nonché l'uso e la proprietà di cani!, anche in qualità di committente tale servizio;

35) dal rischio statico di tutti i contenitori di proprietà od in dotazione della Contraente, posti in aree pubbliche o private, compresi i danni conseguenti alla movimentazione meccanica o manuale di cassonetti e contenitori, anche se di proprietà di terzi, esclusi i danni ai contenitori medesimi, nonché i danni subiti dagli autoveicoli in sosta nell'ambito della movimentazione dei cassonetti, ivi compreso il ricorso terzi da incendio, nonché i danni procurati a terzi derivanti da avverse condizioni meteorologiche quali, a titolo esemplificativo, temporali!, raffiche di vento di qualunque intensità, che diano luogo a movimento dei contenitori assicurati;

36) per danni conseguenti a erronea, insufficiente e/o omessa, segnalazione stradale con cartelli, segnalatori luminosi e/o reti e/o transenne e/o nastri;

37) L'assicurazione comprende anche i danni cagionati a terzi da spargimento o tracimazione di acqua da bocche di lupo o caditoie stradali, di pertinenza dell'Assicurato, conseguenti a precipitazioni anche di forte intensità.

Articolo 7 – Gestione delle vertenze di danno e spese legali

La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede giudiziale che stragiudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Tuttavia in caso di definizione transattiva del danno, la Società, a richiesta dell'Assicurato, e ferma ogni altra condizione di polizza, continuerà a proprie spese la gestione in sede giudiziale, penale della vertenza fino ad esaurimento del giudizio nel grado in cui questo si trova al momento dell'avvenuta transazione.

AZIENDA AMBIENTALE PUBBLICI SERVIZI DELLA CITTA' DI LIVORNO
Capitolato speciale dell'assicurazione rct/o

Le spese sostenute per desistere all'azione giudiziaria promossa contro l'Assicurato sono a carico della Società entro il limite di un importo pari a 1/4 del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda; qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese verranno ripartite tra Società ed Assicurato in proporzione del rispettivo interesse. La Società non riconosce per altro le spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende, né delle spese di giustizia penale.

Articolo 8 - Rinuncia alia rivalsa

La Società, per le somme pagate a titolo di risarcimento del danno per sinistri liquidati ai sensi di polizza, rinuncia ad esercitare il diritto di rivalsa nei confronti di dipendenti e/o Amministratori e/o collaboratori dell'Ente assicurato e delle aziende per le quali effettua il trasferimento e lo smaltimento rifiuti, salvo che per il caso di dolo. Resta in ogni caso pregiudicato il diritto di rivalsa spettante all'Ente per legge.

Articolo 9 – Danni a cose consegnate ex art. 1783,1784,1785 bis

Ai sensi degli Artt. 1783, 1784, 1785 Bis“ la garanzia comprende la R.C. derivante all'Assicurato ai sensi degli Articoli suddetti per danni da sottrazione, distruzione e/o deterioramento di cose consegnate e non consegnate. Sono comunque esclusi denaro, valori bollati, marche titoli di credito, valori, oggetti preziosi, veicoli e loro contenuto.

Articolo 10 – Lavoratori di cui al D.Lgs 276/2003 della Legge 30/2003

L'assicurazione comprende la responsabilità civile che a qualunque titolo ricada sull'Assicurato per danni cagionati a Terzi da lavoratori di cui al D.Lgs 276/03 di attuazione alla legge 30/03 (legge Biagi) dei quali lo stesso assicurato si avvale, per l'espletamento delle attività oggetto dell'assicurazione.

Si considerano terzi, nei limiti del massimale previsto per la garanzia RCO per i danni corporali conseguenti ad infortuni (escluse malattie professionali) subiti in conseguenza delle mansioni a cui sono adibiti, i lavoratori di cui al D.Lgs di attuazione 276/2003 della legge 30/2003 dei quali l'Assicurato si avvale nello svolgimento dell'attività oggetto dell'assicurazione.

Il massimale per sinistro convenuto per l'assicurazione RCO rappresenta il limite globale di esposizione della Società anche nel caso di evento che interessi contemporaneamente la presente garanzia e quella di RCO.

Con riferimento all'art. 5 della "Sezione 2" si precisa che all'ammontare delle retribuzioni erogate dall'Assicurato deve essere sommato quanto erogato dall'Assicurato stesso a corrispettivo delle prestazioni di lavoro di cui al D.Lgs 276/2003.

Articolo 11 – Responsabilità personale

La garanzia comprende la responsabilità civile personale di tutte le persone fisiche per danni involontariamente cagionati a terzi, escluso l'Assicurato stesso, nello svolgimento delle mansioni contrattuali, comprese le incombenze derivanti dal D.Lgs. 81/2008 e legge 123/2007.

Agli effetti di questa estensione di garanzia sono inoltre considerati terzi, limitatamente al caso di morte o lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall'art. 583 del Codice Penale, gli appaltatori ed i loro dipendenti, i lavoratori di cui al D.Lgs. di attuazione 276/2003 della legge 30/2003 e gli altri lavoratori parasubordinati e dipendenti dell'Assicurato obbligatoriamente iscritti all'INAIL.

Articolo 12 - Misure Restrittive - Sanctions Limitations Exclusion Clause:

Nessun assicuratore è tenuto a fornire la copertura, e nessun assicuratore è tenuto a prestare beneficio conseguente o a pagare alcuna pretesa, nella misura in cui la fornitura di tale copertura, la prestazione di tali benefici o il pagamento di tale pretesa possa esporre l'assicuratore stesso a qualsivoglia sanzione, divieto o restrizione ai sensi delle risoluzioni delle Nazioni Unite ovvero sanzioni economiche o commerciali, legislative o regolamentari dell'Unione Europea, dell'Area Economica Europea e/o di qualunque altra legge nazionale applicabile in materia di sanzioni economiche o commerciali e/o embargo internazionale.

AZIENDA AMBIENTALE PUBBLICI SERVIZI DELLA CITTA' DI LIVORNO
Capitolato speciale dell'assicurazione rct/o

SEZIONE 4
MASSIMALI, FRANCHIGIE, SCOPERTI E CALCOLO DEL PREMIO

Articolo 1 – Massimali

Responsabilità Civile verso Terzi	€ 5.000.000,00 per ogni sinistro, con il limite di
	€ 5.000.000,00 per ogni persona lesa e
	€ 5.000.000,00 per danni a cose
Responsabilità Civile verso Prestatori di lavoro	€ 5.000.000,00 per ogni sinistro, con il limite di
	€ 3.000.000,00 per ogni persona lesa

Articolo 2 – Sottolimiti di risarcimento, franchigie e scoperti

La Società, nei limiti dei massimali di cui all'Art.1, ed alle condizioni tutte della presente polizza, liquiderà i danni per le garanzie sotto riportate con l'applicazione dei relativi sottolimiti, franchigie e scoperti.

Rimane inteso che, fatte salve le garanzie sotto riportate, nessun altro limite, scoperto o franchigia potranno essere applicati alla liquidazione del danno.

Garanzia	Limiti di risarcimento	Scoperto e/o franchigia
Danno biologico (Sez.3 Art.2 punto 3)		Nessuno
Danni da spargimento di acqua (Sez. 3 Art.6 punto 2)	€ 258.000,00 per sinistro e per anno	Nessuno
Danni a mezzi di trasporto (Sez.3 Art.6 punto 4)	I massimali di polizza	Nessuno
Danni a cose in consegna e custodia (Sez.3 Art.6 punto 5) e Art. 9	€ 100.000,00 per sinistro e per anno	Nessuno
Danni da incendio (Sez.3 Art.6 punto 11)	€. 258.000,00= per sinistro	Nessuno
Danni da inquinamento accidentale (Sez. 3 Art.6 punto 13)	€ 500.000,00 per sinistro	Scoperto 10% minimo € 2.500,00 per sinistro
Danni a condutture ed impianti sotterranei (Sez.3 Art. 6 punto 14)	€ 258.000,00 per sinistro e per anno	Franchigia € 258,00
Danni da cedimento e franamento del terreno (Sez.3 Art.6 punto 15)	€ 258.000,00 per sinistro e per anno	Scoperto 10% minimo € 1.000,00 per sinistro
Danni ai veicoli (Sez. 3 Art. 6 punto 17)	€ 258.000,00 per sinistro e per anno	Nessuno
Danni a cose trovatesi nell'ambito di esecuzione dei servizi e/o lavori (Sez. 3 Art. 6 punto 18)	€ 258.000,00 per sinistro e per anno	Scoperto 10% minimo € 258,00 per sinistro
Interruzioni e sospensioni di attività (Sez.3 Art.6 punto 19)	€ 258.000,00 per sinistro e per anno	Scoperto 10% minimo € 1.500,00 per sinistro
Danni da furto (Sez. 3 Art. 6 punto 28)	€ 50.000,00 per sinistro e per anno	Scoperto 10%
Movimentazione cassonetti (Sez. 3 Art. 6 punto 35)	€ 20.000,00= per sinistro e di € 300.000,00 per anno	Scoperto 10%
Danni da spargimento di acqua (Sez. 3 Art. 6 punto 37]	€ 258.000,00 per sinistro e per anno	Franchigia € 500,00

Articolo 3 – Calcolo del premio

Il premio anticipato dovuto dalla Contraente viene così calcolato:

Retribuzione annua	Tasso finito pro-mille	Premio finito anticipato
---------------------------	-------------------------------	---------------------------------

AZIENDA AMBIENTALE PUBBLICI SERVIZI DELLA CITTA' DI LIVORNO
Capitolato speciale dell'assicurazione rct/o

€ 8.500.000,00		€
----------------	--	---

Articolo 4 - Riparto di coassicurazione

Il rischio viene ripartito tra le seguenti Società secondo le percentuali qui di seguito indicate:

Società - Agenzia	Codice	Percentuale di ritenzione del rischio

Articolo 5 – Disposizione finale

Rimane convenuto che si intendono operanti solo le presenti norme dattiloscritte.

La firma apposta dalla Contraente sui moduli a stampa forniti dalla Società Assicuratrice vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla coassicurazione.

L'Assicurato

La Società

DICHIARAZIONE

Ad ogni effetto di legge, nonché ai sensi dell'Art. 1341 Codice Civile, il Contraente e la Società dichiarano di approvare specificatamente le disposizioni dei seguenti articoli delle Condizioni di Assicurazione:

- Articolo 1 delle Norme che regolano l'assicurazione in generale: Dichiarazioni relative alle circostanze di rischio
- Articolo 2 delle Norme che regolano l'assicurazione in generale: Assicurazione presso diversi assicuratori
- Articolo 6 delle Norme che regolano l'assicurazione in generale: Recesso per sinistro
- Articolo 16 delle Norme che regolano l'assicurazione in generale: Validità territoriale

L'Assicurato

La Società